

Spettabile  
**A TUTTI GLI ASSOCIATI  
LORO SEDI**

Conegliano, lì 08.01.2013

Circolare n. Cont 02/2013

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Comunicazione telematica lettere d'intento         | p. 01 |
| 2. Compensazione "orizzontale" crediti IVA            | p. 03 |
| 3. Termini pagamento transazioni commerciali          | p. 05 |
| 4. Termini pagamento settore agricolo modifica art.62 | p. 07 |

## **1.LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO**

I soggetti definiti "esportatori abituali" (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere costantemente a credito d'Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito dell'Iva: tale richiesta – denominata "lettera d'intento" – avviene attraverso apposita domanda da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- ➔ numerazione progressiva;
- ➔ annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture messe o in quello dei corrispettivi);
- ➔ invio all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta.

In relazione a tale ultimo punto si ricorda, infatti, che per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n.16/12 - **in vigore dal 2 marzo 2012** - l'assolvimento dell'adempimento telematico non viene più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d'intento ma entro il più ampio termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art.8, co.1, lett. c), del DPR n.633/72. Si riepilogano sul punto i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la R.M. n.82/E del 1/8/12:

- ➔ il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l'adempimento: resta pertanto ferma la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d'intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata;
- ➔ nelle more dell'approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l'adempimento continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso ed approvata con provvedimento del 14 marzo 2005;
- ➔ il campo contenuto nel frontespizio, denominato "Periodo di riferimento", potrà essere compilato indicando esclusivamente l'anno di riferimento, senza quindi indicazione del mese: tale modalità di compilazione potrà essere adottata sia nell'ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.

### **Attenzione al nuovo termine di scadenza**

In virtù delle novità introdotte dal D.L. n.16/12 – che assegnano rilevanza alla concreta effettuazione della prima operazione senza applicazione dell'Iva in virtù della lettera di intento ricevuta – e delle pesanti sanzioni previste, si

invita la gentile clientela a comunicare con tempestività l'avvenuta effettuazione di tali operazioni.

Ad ogni modo, per evitare possibili disagi (stante il non sempre facile monitoraggio nonché variabilità del momento di effettuazione di tali operazioni) si consiglia di **trasmetterci con la massima tempestività le lettere d'intento ricevute**, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.

<b>Soggetti obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate</b>	L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano "esportatori abituali" le <i>c.d. lettere di intento</i> con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva.
<b>Termine</b>	I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute, <u>entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta.</u> Non essendo più il termine di trasmissione ancorato al mese di ricevimento della dichiarazione non pare più necessario a tale fine conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento.
<b>Numerazione</b>	I nuovi termini di invio delle lettere di intento fissati dal D.L. n.16/12, legati alla concreta applicazione della fatturazione in esenzione, risolvono anche le problematiche relative alla loro numerazione progressiva (elemento da indicare nella dichiarazione telematica). Posto che comunque la R.M. n.82/E/12 ammette l'invio delle lettere d'intento seguendo il criterio del mese di ricevimento delle stesse si forniscono le seguenti indicazioni in relazione alle lettere ricevute in prossimità del cambio d'anno: <ul style="list-style-type: none"><li>• lettera di intento emessa nel dicembre 2012 dall'esportatore abituale e ricevuta sempre in dicembre dal fornitore: in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2013;</li><li>• lettera di intento emessa nel dicembre 2012 dall'esportatore abituale e ricevuta dal fornitore i primi giorni di gennaio 2013: anche in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2013.</li></ul>
<b>Modalità</b>	Il fornitore che riceve la lettera d'intento deve presentare la comunicazione <b>esclusivamente per via telematica</b> , essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.
<b>Revoca</b>	Nel caso in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del <i>plafond</i> o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d'intento. Quest'ultimo non deve inoltrare tale comunicazione di rettifica o revoca all'Amministrazione Finanziaria. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ In questo caso la lettera d'intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata.</li></ul>
<b>Nuova richiesta</b>	Qualora l'esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un <i>plafond</i> maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l'adempimento telematico</li></ul>

## Sanzioni

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate.

È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al *plafond* disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta, in caso di esecuzione della fornitura, l'applicazione di sanzioni. In tale caso, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Per effetto delle nuove previsioni introdotte dal D.L. n.16/12, inoltre, la mancata esecuzione della fornitura non è più fatto generatore di sanzioni, posto che la mancata effettuazione di operazioni non fa scattare il presupposto per l'invio telematico della lettera d'intento.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	⇒	<u>Nessuna sanzione in quanto non sorge mai il presupposto per l'invio</u>
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	⇒	Sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	⇒	Sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale

## 2.REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE "ORIZZONTALE" DEI CREDITI IVA ANNUALI E TRIMESTRALI

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2012 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2013 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2013, occorre ricordare le restrittive regole introdotte con il D.L. n.78/09, attuato per il tramite dell'aggiunta di un nuovo periodo all'art.17 del D.Lgs. n.241/97 e ad una serie di interventi operati sul DPR n.322/98 e sul DPR n.542/99.

In pratica, per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad una data soglia, possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge.

Con riferimento alla originaria soglia di €10.000 va segnalato che a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.16/12 – a decorrere dal 1° aprile 2012 – la stessa è stata ridotta ad €5.000.

Di tale limite, quindi, se ne deve essere già tenuto conto con riferimento alle compensazioni orizzontali relative sia al credito Iva dell'anno 2011 che ai crediti trimestrali emersi dai modelli TR presentanti nell'anno 2012.

Per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di €15.000 (limite non modificato dal D.L. n.16/12), invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell'apposizione nella dichiarazione annuale del "Visto di conformità" (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva).

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie sopra indicate.

In sintesi le regole da applicare.

### Compensazione "libera" per i crediti Iva annuali non superiori a €5.000

Chi intende utilizzare in compensazione per l'intero anno 2013 il credito Iva per importi non superiori ad €5.000, può presentare il modello F24:

- ▶ già dal 1° gennaio 2013 (e, quindi, già in occasione e della prima scadenza "tipica" del 16 gennaio 2013);
- ▶ senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- ▶ potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di *home o remote banking*.

Tali compensazioni per importi non superiori ad €5.000 sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i "primi" €5.000 del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla C.M. n.29/E/10:

- ➔ non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente (es: credito Iva dell'anno 2012 risultante dalla DR Iva 2013 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2013);
- ➔ devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (es: debito Iva ottobre 2012 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell'anno 2012 risultante dalla DR Iva 2013).

### **Compensazione dei crediti annuali superiori a €5.000**

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad €5.000, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

- ➔ non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
- ➔ occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva 2013 il 28 febbraio 2013 e compensare il 3 marzo 2013).

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dall'unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1° febbraio), risulta pertanto **impossibile presentare prima del 16 marzo** un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori ad €5.000.

- ➔ Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad €5.000 potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi NON si può utilizzare il canale bancario (*home banking o remote banking*);
- ➔ Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difforni da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

### **Residuo credito Iva annuale relativo all'anno 2011**

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- ➔ il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2011, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2013 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2013 relativa all'anno 2012, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato "2011" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2011 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2012 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l'unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di €15.000, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2011 non sia stata "vistata"; in questo caso, per poter compensare il residuo credito 2011 nel 2013 oltre tale limite occorre procedere all'apposizione del visto tramite ripresentazione (integrativa) nella dichiarazione relativa al 2011);
- ➔ al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2011, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella

dichiarazione Iva2013 come credito Iva relativo all'anno 2012 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile Clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione "orizzontale" del credito Iva relativo all'anno 2012 o del residuo credito Iva relativo all'anno 2011.

### **Regole di compensazione dei crediti Iva trimestrali**

Il limite dei €5.000 riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione, per la parte eccedente i limiti di €5.000, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va, in proposito precisato che il limite di €5.000 deve intendersi "unitario" per tutti i modelli TR presentati nell'anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di €5.000 da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l'utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.

Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite dei €15.000, atteso che per essi non è prevista l'applicazione della disciplina del visto di conformità.

Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- al raggiungimento del limite (oggi pari €5.000) riferito al credito annuale 2012, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze mod. Iva TR presentate nel corso del 2012);
- il limite di €5.000 è riferito all'anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2013 relativa al 2012 presenta un tetto pari ad €5.000, da spendere liberamente anche prima della presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2013 è a disposizione un ulteriore tetto di €5.000, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del 2013.

### **Vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo**

Dal 1° gennaio 2011 l'art.31 del D.L. n.78/10 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore ad €1.500.

La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla R.M. n.18/E/11.

Posto che l'inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato, siete invitati a segnalare e nel caso consegnarci con la massima sollecitudine le cartelle relative a ruoli notificati ai fini delle verifiche necessarie. In mancanza, non potremmo ritenerci responsabile delle sanzioni che saranno irrogate.

### **3.DAL 1° GENNAIO 2013 NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI**

Il Legislatore, in questo ultimo anno, dimostra una particolare sensibilità nei confronti del fenomeno dei ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Infatti, nel corso del 2012, due sono stati i provvedimenti legislativi tesi ad attenuare questo fenomeno:

- Un primo provvedimento, che si occupa di regolamentare i termini di pagamento nell'ambito dei contratti di compravendita di prodotti alimentari (art.62 del D.L. n.1/12, in vigore dal 24 ottobre 2012);
- Un secondo provvedimento - D.Lgs. n.192/12, del quale si occupa questa informativa - che, apportando modifiche alla normativa generale già in vigore sui ritardi nei pagamenti - D.Lgs. n.231/02 - consente alle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di disporre di una normativa più precisa e, soprattutto, di poter contare su termini più brevi per ottenere i pagamenti dovuti dalla Pubblica Amministrazione, i cui ritardi sono oggi un fenomeno che ha raggiunto dimensioni del tutto ragguardevoli e preoccupanti, sia in termini economici che sociali.

## L'ambito di operatività delle disposizioni

Le nuove regole si applicano alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013, e riguardano i pagamenti dovuti in relazione a contratti stipulati sia tra imprese che tra imprese ed entità riconducibili alla Pubblica Amministrazione; i contratti devono avere ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Proprio perché si fa riferimento a soggetti "imprenditori" sono escluse le operazioni dove acquirente è un soggetto privato. Le regole sui ritardi nei pagamenti non si applicano ai debiti oggetto di procedure concorsuali, ivi comprese quelle finalizzate alla ristrutturazione del debito, vale a dire gli accordi di ristrutturazione o i *c.d. piani attestati*. Sono esclusi anche i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Le nuove disposizioni rendono ora più chiari quali sono i termini di pagamento massimi tollerabili, scaduti i quali scattano gli interessi moratori:

- ➔ **trenta giorni** dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore, ovvero di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Al fine di evitare elusioni della normativa, è previsto che non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- ➔ **trenta giorni** dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- ➔ **trenta giorni** dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; ipotesi questa generalmente riconducibile alle fatturazioni in acconto;
- ➔ **trenta giorni** dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Il Legislatore, tuttavia, introduce due possibili deroghe ai termini appena indicati, e cioè:

- ⤿ la possibilità, nelle transazioni tra imprese, di stabilire contrattualmente un termine superiore a trenta giorni, sembrerebbe senza particolari vincoli di forma. Termini superiori a sessanta giorni sono ammessi solo se non si dimostrano come gravemente iniqui per il creditore, e devono essere espressamente previsti nel contratto, dunque risultare da un accordo scritto;
- ⤿ anche per i rapporti con la P.A. il termine di trenta giorni può essere derogato, ma per questo e per altri aspetti si rinvia a un paragrafo successivo.

Le parti possono comunque concordare dei pagamenti rateali. In tal caso, se il debitore non rispetta il piano di rateazione, gli interessi moratori si applicano alle rate non pagate, e quindi scadute.

Gli interessi di mora, che decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, sono determinati in funzione del tasso di riferimento, valore che viene determinato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; poiché il tasso di riferimento potrebbe modificarsi anche più volte nel corso di un semestre, la regola è che, per il primo semestre dell'anno, si utilizza quello in vigore dal 1° gennaio mentre, per il secondo, si utilizza quello in vigore dal 1° luglio. Gli interessi moratori si determinano maggiorando il tasso di riferimento di 8 punti percentuali (erano 7 fino al 31 dicembre 2012).

Di seguito una tabella con le misure sia del tasso di riferimento che degli interessi legali di mora, relative alle annualità dal 2009 al 2012, con indicata la maggiorazione di sette punti percentuali, valida, come detto, fino al 31 dicembre dello scorso anno:

01.01.09 - 30.06.09	2,50	7	<b>9,50</b>
01.07.09 - 31.12.09	1,00	7	<b>8,00</b>
01.01.10 - 30.06.10	1,00	7	<b>8,00</b>
01.07.10 - 31.12.10	1,00	7	<b>8,00</b>
01.01.11 - 30.06.11	1,00	7	<b>8,00</b>
01.07.11 - 31.12.11	1,25	7	<b>8,25</b>
01.01.12 - 30.06.12	1,00	7	<b>8,00</b>
01.07.12 - 31.12.12	1,00	7	<b>8,00</b>

## I rapporti con la Pubblica Amministrazione

le nuove regole dedicano un'attenzione particolare alle situazioni in cui parte debitrice è la Pubblica Amministrazione, destinataria di una disciplina più rigorosa rispetto a quella precedente.

Le regole generali che riguardano i termini di pagamento legali e le possibili deroghe, applicabili alle imprese, sono applicabili anche nell'ipotesi di transazioni con la P. A. In tal caso si può pattuire un termine di pagamento maggiore dei trenta giorni (ma non di sessanta), sempre per iscritto e, in tale circostanza, la scelta deve essere giustificata *dalla natura o dall'oggetto del contratto*, ovvero da (particolari) *circostanze esistenti al momento della sua conclusione*.

Il termine di trenta giorni è raddoppiato quando il debitore – P.A. è:

- ➔ un'impresa pubblica cosiddetta trasparente, cioè tenuta a osservare le norme del D.Lgs. n.333/03, che attengono alla messa a disposizione delle informazioni riguardanti l'assegnazione e l'utilizzo di risorse finanziarie e, più in generale, delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche;
- ➔ un'impresa pubblica che eroga servizi di assistenza sanitaria.

Per evitare comportamenti elusivi, si stabilisce che quando parte del contratto è un ente della P.A., è nulla la clausola contrattuale che predetermina o modifica la data di ricevimento della fattura, pratica evidentemente attuabile per portare in avanti la scadenza del pagamento.

Visto che le nuove regole si applicano alle transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013, ciò significa che i vecchi crediti vantati nei confronti della P.A. non potranno beneficiare delle nuove regole, certamente più favorevoli e comunque più rapide nell'assicurare una tutela al creditore. Tuttavia, questi crediti rientrano nelle procedure messe a punto nel corso dell'estate del 2012, che ammettono la possibilità di utilizzarli secondo due diverse modalità:

- ➔ il credito potrà essere ceduto a una banca o a un altro intermediario finanziario, e quindi monetizzato anche se decurtato del tasso di sconto;
- ➔ il credito potrà essere utilizzato per estinguere debiti per tributi erariali, regionali o locali, contributi assistenziali, premi Inail, derivanti da cartelle di pagamento o altri atti impositivi/esattivi.

Per poter cedere il credito, ovvero utilizzarlo in compensazione, è necessaria la preventiva certificazione del medesimo da parte della P.A. debitrice, che dovrà attestarne la certezza, la liquidabilità e l'esigibilità.

## 5.CAMBIANO LE REGOLE DELL'ARTICOLO 62 PER GLI AGRICOLTORI

Abbiamo già avuto modo, in precedenti contributi, di commentare l'art.62 del D.L. n.1/12 che ha previsto, a decorrere dal 24 ottobre scorso, che le cessioni di prodotti agricoli e alimentari dovranno risultare da un contratto in forma scritta. Per forma scritta devono intendersi tutte le comunicazioni scritte anche tramite *fax* o *e-mail* oltre agli accordi di vendita sulla fattura o sul documento di trasporto (in tali casi la fattura o il documento devono riportare la dizione "assolve agli obblighi di cui all'art.62 del D.L. n.1/12").

In caso di inosservanza è prevista una sanzione da €516 ad €20.000.

Anche il termine di pagamento è stato oggetto di regolarizzazione: esso è stato determinato in 30 giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura, esteso a 60 giorni per il pagamento di prodotti non deteriorabili.

In caso di mancato rispetto dei termini è prevista l'applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni da €500 ad €500.000.

### **Il D.L. n.179, convertito nella L. n.221/12 ha modificato però le suddette regole con riferimento agli agricoltori.**

Le principali novità per essi sono:

- ➔ esclusione delle compravendite tra agricoltori dalla forma scritta,
- ➔ esclusione delle compravendite tra agricoltori dai termini di pagamento.

I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiranno, infatti, cessioni ai sensi dell'art.62 D.L. n.1/12.

Rimanendo a disposizione per ogni necessario chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

Il Vice Segretario  
f.to dott.Loretta Cecconato